

FERRARA 01 FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONE

OSPEDALE

TERRITORIO

COMUNICARE

Rendere comune, far conoscere,
far sapere.

Far partecipe

Acronimo

L'acronimo rientra nella categoria delle [sigle](#) se è costituito dalle sole lettere iniziali (USL – AOUfe-FIAT-MGUS-LLC-WPW-LNH 'Lega Nazionale Hockey?'- BPAC- CPC 'Cuor Polmonare Cronico o Codice di Procedura Civile?-MLSD –ROT-RVU-etc etc)

LINGUAGGIO

Il **linguaggio** è la capacità dell'[Uomo](#)
di comunicare

SCRITTURA

La **scrittura** è la fissazione di un significato in una forma esterna durevole, ossia rappresentazione grafica della lingua parlata; è uno strumento fondamentale di comunicazione umana, ed è il mezzo finora più efficace per la conservazione e la trasmissione della memoria.

Calligrafia

È l'arte del 'ben scrivere', da non confondere con i geroglifici o con i graffiti, che sono segni scolpiti o pittorici.

O con gli emoticon...



Ki 6? Perke; ?6;

Vos: $\frac{5}{10}$ cal

Accertamenti praticati: vedi allegati,

R.: Catte clinica

Conclusioni diagnostiche

R.: S. epine uelto

S. epine uelto Ni CAT
in 00-

Progetto S.o.l.e

Sole (Sanità on line) è la rete che collega i medici e pediatri di famiglia con le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia-Romagna.

•Ciò permette:

- L'invio della prescrizione elettronica di visite ed esami specialistici dai medici e pediatri di famiglia o dai medici prescrittori ospedalieri (**quest'ultima funzionalità è attiva solo in alcune Aziende sanitarie**) ai punti di erogazione e il ritorno automatico del referto specialistico e diagnostico agli stessi medici di famiglia (nella cartella clinica dell'assistito).
- Le notifiche di ricovero e dimissione del paziente ricoverato, previo suo consenso, dall'ospedale al medico e pediatra di famiglia.
- Il referto di pronto soccorso, previo consenso dell'assistito, dall'ospedale al medico o pediatra di famiglia.
- Il portale, che utilizza le più avanzate forme di comunicazione multimediale, fornisce servizi e scambio di informazioni tra i medici e pediatri di famiglia, altri specialisti e operatori sanitari ospedalieri e ambulatoriali, strutture amministrative delle Aziende sanitarie, operatori regionali autorizzati, operatori del progetto Sole

Legge 326/2003

- *Art.50:2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, **che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia.***
- *3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.*

- ***4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate.***

- La **ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale** è un documento rilasciato da un medico dipendente del SSN o convenzionato con esso (ossia: medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, medici delle aziende ospedaliere o medici di strutture sanitarie di diritto privato accreditate con il Sistema Sanitario Regionale, medici specialisti ambulatoriali convenzionati e medici di guardia turistica)

- Il ricettario è personale, dunque non cedibile ad altri medici, e **può essere utilizzato solo per la prescrizione di farmaci o accertamenti diagnostici durante l'esercizio dell'attività di "medico pubblico"**; nell'eventualità che il professionista eserciti anche attività privata (intra o extra-moenia) non può utilizzare le ricette a carico del S.S.N. In questo caso si servirà esclusivamente della cosiddetta ricetta bianca.

DECRETO «BRUNETTA»

- Art. 55-*quinquies* (*False attestazioni o certificazioni*). -
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. **La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.**

- **3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.**

ART.69

- **2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.**

- **4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.**

REALTA' LOCALE

VISITA OCULISTICA
PREOPERATORIA

Giorno 28.11.13

Ore 9.00

Presentarsi con:

IMPEGNATIVA per
intervento

FARMACI assunti al
domicilio

REFERTI precedenti

Tel. 0532 236319

Ai fini di rimborso amministrativo, è necessario che venga compilata un'UNICA impegnativa come nel modo seguente:

SQUARA PC

F 0 8 0 1 0 Y 0 5 0 7 8 2 6 0 1 2

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA**

CODICE FISCALE

NON ESENTE CODICE ESENZIONE REDDITO FIRMA AUTOCERTIFICANTE

ISOLA PROVINCIA CODICE AZI

PRESCRIZIONE

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA PERFUSIONE (SPET)

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA PERFUSIONE (SPET) - dopo stimolo

VALUTAZIONE CON TECNICA GATED IN AGGIUNTA A SPET MIOCARDICA

VALUTAZIONE CON TECNICA GATED IN AGGIUNTA A SPET MIOCARDICA

(Esprimere in ogni casistica)

NOTA

NOTA

PROPRIETA DELLA PRESTAZIONE

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIPO DI RICETTA

DATA

FFIGLIA DI FAMIGLIA E L. 2011

DATA ESPEDIZIONE / TIPO DI STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PRECEDENTE (IMPORTI)

TICKET

CALCOLO DAL D-144 AL D-0

CONSIGLI PER I PAZIENTI CHE DEVONO SOTTOPORSI AD INTERVENTO IN ANESTESIA LOCALE

- ✓ segnalare eventuali allergie all'anestesia locale
- ✓ la terapia abituale (cardiologica, ipotensiva, ecc...) non deve essere sospesa, tranne istruzioni particolari
- ✓ segnalare o portare tutti i farmaci assunti regolarmente dal paziente
- ✓ se il giorno dell'intervento il paziente è indisposto per vari motivi (cefalea, nausea, influenza, febbre, ecc...) telefonare per spostare l'appuntamento o chiedere chiarimenti
- ✓ è ammessa una colazione leggera due ore prima dell'intervento

I pazienti in appuntamento per intervento o biopsia, in caso di eventuale impedimento, sono pregati di annullare la prenotazione almeno 2 giorni prima telefonando allo 0532-236244 dalle ore 12 alle ore 14. In questo modo altri utenti potranno utilizzare lo spazio reso libero riducendo le liste di attesa.

Grazie per la collaborazione

APPUNTAMENTO IL 3 / GIUGNO / 2013 ALLE ORE 8⁴⁵

Si prega di presentarsi con n°3 impegnative per: intervento esame istologico medicazione

AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA DELLA COAGULAZIONE

PER I PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE

AL PROSSIMO CONTROLLO PORTARE 2 IMPEGNATIVE DEL MEDICO CURANTE PER:

- 1) MONITORAGGIO DEL TEMPO DI QUICK CON CADENZA OGNI 3 SETTIMANE
- 2) VISITA PER AGGIORNAMENTO TERAPEUTICO CON CADENZA OGNI 3 SETTIMANE

CIASCUNA CON LA DICITURA PER L'ANNO 2013

IMPORTANTE:

FAR RIPORTARE SULL'IMPEGNATIVA DAL CURANTE IL CODICE DELL'EVENTUALE ESENZIONE TICKET (PATOLOGIA; INVALIDITA'; REDDITO...).

IN ASSENZA DI TALE INDICAZIONE IL PAZIENTE E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA.

CODICE DEONTOLOGICO

- Art. 1 - Definizione –

Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

Il medico deve prestare giuramento professionale.

- Art. 3 - Doveri del medico –

Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

- Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione –

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

- Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico –

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.

Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.

Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.

In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.

In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.

È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

- Art. 19 -Aggiornamento e formazione professionale permanente –

Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.

Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.

- Art. 21- Competenza professionale –

Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.

- Art. 24 - Certificazione –

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

- Art. 25 - Documentazione clinica –

Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

- Art. 26 - Cartella clinica-

La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

- Art. 58- Rispetto reciproco -

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

- Art. 59- Rapporti con il medico curante –
- Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.

- Art. 66 - Rapporto con altre professioni sanitarie –

Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.

- Art. 68 - Medico dipendente o convenzionato—

Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

- Art. 69 - Direzione sanitaria –

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.

Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.

- Art. 70 - Qualità delle prestazioni –

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.

GRAZIE PER LA PAZIENZA